

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 26 DEL 29-12-2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 D.L. 175/2016 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** convocato dal Sindaco alle ore **17:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X (***)	
BIANCHI TOMMASO	X	
FERRARIS GIADA	X	
CRISEO MARCELLA	X (***)	
POZZATO FEDERICA		X
SCAGLIA LORENZO		X
MONTI PAMELA		X
ANGELA		
BORGHINI CRISTIANO	X	
PERETTI MARGHERITA		X
TEDESCHI GIULIA	X	
CELESTE		

Componente	Presente	Assente
TEDESCHI IVO	X	

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. c.612, legge 23.12.2014 n. 190 con deliberazione n. 25 del 25.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P.

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, del T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che devono essere alienate o costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 settembre 2017;

TENUTO CONTO che non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico in quanto non è necessario alienare o razionalizzare le partecipazioni comunali mediante l'adeguamento di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

DATO ATTO che nella ricognizione straordinaria sono state inserite, per ragioni di completezza, anche le partecipazioni indirette anche se per la Corte dei Conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017) tali partecipazioni assumevano rilevanza soltanto se detenute per il tramite di una società/ organo sottoposto a controllo (art. 2359 c.c.);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A), alla presente deliberazione, e dalle schede di cui all'allegato B), redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, art. 17 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90";

DATO ATTO che la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, del Testo Unico rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.10 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del codice civile;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2022 il comune di Anzola d'Ossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- **Con.Ser.Vco spa: quota 0,2943%**
- **Distretto Turistico dei Laghi srl: quota 0,04%**
- **Vco servizi spa in liquidazione: quota 0,021%**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- **Vco Trasporti srl: quota 0,021%**

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, commi 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con n. 7 voti favorevoli espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, espressa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, effettuata come risultante dalle schede, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, art. 17 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90", e che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.

3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

4. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi

dell'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità di cui D.M. 25 gennaio 2015.

5. di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

6. di stabilire che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

7. di dichiarare, inoltre, con separata ed unanime votazione espressa dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

RAGIONE SOCIALE	% PART.	TIPOLOGIA	FUNZIONI ATTRIBUITE * ATTIVITA' SVOLTE * ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE
Distretto Turistico Dei Laghi S.C.R.L.	0,04%	Società Consortile a responsabilità limitata	Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.
VCO servizi spa in	0,021	Società per azioni (è in corso lo	PUBBLICO SERVIZIO – Gestione trasporto locale
liquidazione		scioglimento della società)	
ConSer V.C.O.	0,2943%	Società per azioni	PUBBLICO SERVIZIO - Gestione impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione servizi di gestione rifiuti

S.P.A.			urbani. Gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica.
---------------	--	--	--

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

RAGIONE SOCIALE	% PART.	TIPOLOGIA	FUNZIONI ATTRIBUITE * ATTIVITA' SVOLTE * ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE
VCO Traporti srl	0,021	Società a responsabilità limitata	PUBBLICO SERVIZIO – Gestione trasporto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 01-02-2024

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 01-02-2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.